



DELIBERAZIONE N. 592 del 04/12/2016 / ORE 15.10

CITTA' DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO
Deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto: Tariffe unitarie componente T.A.R.I.(Tributo Servizio Rifiuti) -Anno 2016.

INTERVENUTI Presidente: _____

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO - PRESIDENTE <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio	X		Vice Sindaco <i>Fabio Atanasio</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Maggiore Maria Laura	X		Assessore <i>Maria Maggiore</i>	_____
Aiello Romina		X	Assessore <i>Romina Aiello</i>	_____
Tomasello Alessandro		X	Assessore <i>Alessandro Tomasello</i>	Disponibilità € _____ Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Puleo Maria		X	Assessore <i>Maria Puleo</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ Li, _____
Baiamonte GAETANO	X		Gaetano ASSESSORE <i>Gaetano Baiamonte</i>	Il Segr. G.le _____

L'Assessore proponente _____ Il proponente e relatore della proposta _____ Il dirigente di Settore _____ Il Segretario Generale _____

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALE il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Dot. Alessi Eugenio

CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

Prot. n. 81275 del 01/12/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Tariffe unitarie componente T.A.R.I.(Tributo Servizio rifiuti).- Anno 2016.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità, per l'anno 2014, che ha disciplinato l'imposta unica comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n.147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la IUC è pertanto così composta:

- imposta municipale propria(IMU),di natura patrimoniale,dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi,che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente IUC che ha istituito la nuova tassa sui rifiuti (TARI) è stata applicata in sostituzione del tributo vigente nell'anno 2013 in forza del comma 4-quater dell'art. 5 del D.L.102/2013;

RICHIAMATA in toto la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarda tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella vigente nell'anno 2015 e pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella

calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, come modificato dal decreto-legge 6/03/2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014 n. 68, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti ...omissis";

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è necessario comunque possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti come definito dall'art. 65 del D.Lgs 507/93;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria, sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con delibera n. 5 del 19/05/2014 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

CONSIDERATO che il comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 8 del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 05/06/2014;

CONSIDERATO che in mancanza del Piano Finanziario per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del regolamento comunale TARI, le tariffe in vigore si intendono confermate per l'anno successivo;

VISTA la delibera n. del consiglio Comunale n. 64 del 06/11/2015 ad oggetto "Determinazione categorie e tariffe unitarie componente T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti)-anno 2015. Riduzione tariffe T.A.R.I. del 10% in conformità al Piano Finanziario .Approvazione";

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.L.gs. n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

CONDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente Delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

DICONFERMARE le riduzioni tariffarie previste dalla L. n.14/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

RIEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RIENUTO di confermare per l'anno 2016 le tariffe TARI in vigore per l'anno 2015 come da **Allgato "A"**;

VISTO il D.P.R. 267/2000;

VISTA la L.n.147/2013 e s. m. i.;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con delibera Commissario Straordinario n.8 del 05/06/2014, in assenza di atto deliberativo di variazione delle tariffe in vigore nel 2015, vengono confermate le medesime tariffe con riferimento all'esercizio 2016 come indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione **Allegato A)** che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2 - di confermare le riduzioni tariffarie previste dalla L. n.147/2013 e s.m.i.;
- 3 - di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;



Il Proponente


Il Sindaco

Dott. Patrizio Cinque

Pareri tecnici di competenza

Con la presente si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 1 dell'art. 12 L.R. n. 30/2000 che integra il comma 1 dell'articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in premessa.

Data 01-12-2016



Il Responsabile P.O. Direzione 6

(Sig.ra G. Zizzo)

Con la presente si esprime parere non idoneo in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 1 dell'art. 12 L.R. n. 30/2000 che integra il comma 1 dell'articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in premessa.

Data _____

Il Dirigente Direzione 6

Dott. C. Di Salvo

LA GIUNTA COMUNALE

Ritirata la proposta suddetta, prot. n. 8125 del 04/12/2016, avente per

Oggetto: Tariffe unitarie componente T.A.R.I. (Tributo Servizio Rifiuti) - Anno 2016-

Ritirato doveroso approvare la predetta proposta, secondo le modalità specificate nella stessa.

Visti i pareri favorevoli resi.

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con delibera Commissario Straordinario n.8 del 05/06/2014, in assenza di atto deliberativo di variazione delle tariffe in vigore nel 2015, vengono confermate le medesime tariffe con riferimento all'esercizio 2016 come indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione **Allegato A)** che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2 - di confermare le riduzioni tariffarie previste dalla L. n.147/2013 e s.m.i.;

3 - dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

4 - Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con nota e unanime
interdum favorevole



COMUNE DI BAGHERIA

TARIFE TARI ANNO 2015


ALLEGATO A

	DESCRIZIONE E TARIFFE	TARIFFA RUOLO 2015	5% PROVINCIA
05			
1	ABITAZIONI E GARAGE	€ 2,93	€ 3,07
2	STUDI PROFESSIONALI	€ 5,37	€ 5,63
3	ATTIVITA' COMMERCIALI	€ 7,19	€ 7,54
4	ALBERGHI LOCANDE UFFICI PUBBLICI E ASS.	€ 5,76	€ 6,04
5	SENZA LUCRO	€ 2,69	€ 2,82
6	EDICOLE E CHIOSCI	€ 6,46	€ 6,78
7	ATTIVITA' ARTIGIANALI	€ 3,58	€ 3,75
8	CINEMA E SALE GIOCO	€ 2,97	€ 3,11
9	COLLEGGI CONVITTI	€ 2,14	€ 2,24




CC 192/2016

L'Assessore Anziano



Il Sindaco



Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio



PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it --- Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 02 DIC. 2016

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessi Eugenio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria : www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi: dal 02 DIC. 2016 al 17 DIC. 2016.

Il Segretario Generale

L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria li 01 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessi Eugenio

